Comune di Serrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89 del Reg. Data 17-11-2020

Oggetto: SISMA 2016 - OCDPD N. 614 DEL 12 NOVEMBRE 2019. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE C.A.S. DETERMINAZIONE DECADENZA DAL CONTRIBUTO.

L'anno duemilaventi , il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	**SINDACO**	**P**
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	**VICE SINDACO**	**P**
BORRI MICHELE	**ASSESSORE**	**P**

Assegnati numero 3 In carica numero 3 Presenti numero 3
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:
- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

VISTO:
- che a seguito del sisma che ha colpito la Regione Marche nel mese di agosto 2016, con delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1 bis, della Legge 225/1992 e s.m.i.;
- che con Ordinanza del capo Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 agosto 2016, all'art. 3 è stata prevista l'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione nei confronti delle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito dell'evento emergenziale stesso;
- che i benefici economici dei cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, è stata prevista l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO l'art. 5 dell'Ocdpc n. 408 del 15.11.2016, che stabilisce l'elevazione del contributo per l'autonoma sistemazione, rispetto a quanto previsto dalla richiamata ordinanza n. 388/2016 art. 3, comma 1 come segue:
"Il Contributo di Autonoma Sistemazione destinato alle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto è elevato, a partire dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza, a un massimo di 900 euro mensili. In particolare, il contributo ammonta a 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola unità, 500 euro per quelli composti da due unità, 700 euro per quelli composti da tre unità, 800 euro per quelli composti da quattro unità e 900 euro per quelli composti da cinque o più unità.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, o portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuna persona, anche oltre il limite massimo dei 900 euro mensili previsti per famiglia, come già disposto dall'ordinanza 388/2016";

VISTA l'Ocdpc n. 614 del 12 novembre 2019 con la quale, in considerazione della […] *necessità di armonizzare le prassi e procedure delle stesse Amministrazioni locali, relative al riconoscimento delle misure assistenziali, al fine di evitare disparità di trattamento tra nuclei familiari con situazioni analoghe ma dimoranti in comuni diversi*; dell' […] *esigenza di salvaguardare il tessuto*

sociale delle comunità colpite dal terremoto e la necessità di restituire alla naturale vocazione turistica le strutture recettive; del […] *notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla verificazione degli eventi, ed alla conseguente necessità di ridurre progressivamente i costi per il superamento della situazione emergenziale*, si dettano ai Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 ulteriori criteri, oltre a quelli stabiliti dalle ocdpc n. 388/2016 e 408/2016, per la valutazione della persistenza del disagio abitativo in capo ai soggetti beneficiari del contributo autonoma sistemazione;

CONSIDERATE le successive interpretazioni fornite ai Comuni del cratere dalla Protezione Civile al fine di un'uniforme attuazione delle direttive impartite, con particolare riferimento alla data di decorrenza dell'eventuale rimodulazione o decadenza dal beneficio per i soggetti privi dei requisiti richiesti per il mantenimento del contributo autonoma sistemazione;

VISTI gli ulteriori chiarimenti applicativi dell'Ocdpc n. 614/2019 emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile prot. n. 0485003 del 13/05/2020 R_MARCHE|GRM|SGG|A 150.10.50/2020/SGG/108, con i quali al punto b) si chiariva in via definitiva che il termine di decadenza dei benefici connessi al disagio abitativo fosse il 19 novembre 2020, nonché al punto c) si specificavano le ipotesi di decadenza nei confronti dei soggetti proprietari;

CONSIDERATO che entro 180 giorni dall'Ocdpc n. 614 del 19/11/2019, come modificata dalle Ocdpc n. 650/2020 e 670/2020, i beneficiari del C.A.S., ospitati presso le strutture ricettive alberghiere, assegnatari di SAE e di alloggi Erap erano tenuti a presentare la dichiarazione per il mantenimento dei requisiti, pena la decadenza dallo stesso;

DATO ATTO che la dichiarazione prevista dall'art. 5 dell'ordinanza 614/2019 è scaduta il 17/2/2020 senza ulteriori proroghe;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile prot. n. UOGA/TERAG18_SM/0036833 del 26/06/2020, con la quale è stato rivisto il termine per la presentazione delle dichiarazioni ai fini della permanenza del C.A.S. ed altre forme di assistenza , stabilendo la scadenza al 12/6/2020;

VISTO che l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 614/2019 il quale prevede che "Decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 i soggetti che:
a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;
b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis), e), f) e g) del comma 1;

PRESO ATTO che tutte le dichiarazioni presentate sono state regolarmente inseriti sul sito della Regione Marche Cohesion WorkPa;

CONSIDERATO CHE la Regione Marche con nota prot. n. 804574 del 21/7/2020, inviata a seguito dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della

Protezione civile nazionale con nota prot. n. CG/TERAG18_8M/0039932 del 15/7/2020, ha chiarito che decadono dal Contributo per l'autonoma sistemazione, per mancanza del requisito previsti, i soggetti che si trovano, a titolo esemplificativo, nella suddetta situazione:
- chi è proprietario di un immobile idoneo all'uso (per idoneità si fa riferimento alla metratura delle SAE) anche se locato (*il solo fatto di disporre di una unità immobiliare idonea all'uso determina la presunzione iuris et de iure della cessazione del disagio abitativo*);
- chi si è insediato in un appartamento di cui è comproprietario;
- coloro per i quali non sussistono in concreto i presupposti per il riconoscimento del disagio abitativo;
- la cessazione del CAS deve farsi coincidere con il giorno successivo alla scadenza della presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 614/2019, e quindi dal 18/5/2020 (ultimo giorno di fruizione del beneficio 17/5/2020);

In particolare il Dipartimento Nazionale della Protezione Civili ritiene che il suddetto disagio abitativo non sussista a seguito di cambiamenti non dovuti a situazioni connesse con il sisma, come ad esempio nuovo contratto di lavoro non occasionale, matrimonio o convivenza con altra persona, figlio che decide di andare a vivere per conto proprio, spostamento del domicilio fuori regione.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha chiarito che:
- il contributo per l'autonoma sistemazione ha natura di provvidenza per far fronte al disagio abitativo e non è un sussidio per la condizione di soggetto colpito dall'evento sismico;
- il riconoscimento del disagio abitativo e del carattere di stabilità deve essere accertato caso per caso dal Comune, sulla base degli elementi di fatto necessari in possesso dello stesso e dei principi espressi dal Dipartimento.

Inoltre con nota prot. n. CG/TERAG18_8M/0042864 del 3/8/2020, dietro quesito posto da questo Comune, il Dipartimento ha chiarito che il momento per la decadenza del CAS va individuato nel giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione, anche nell'ipotesi in cui la stessa non venga poi effettivamente presentata;

Il Responsabile dell'Area Contabile al fine di una corretta valutazione di alcune domande di contributo ha chiesto un ulteriore parere al Dipartimento della Protezione civile, che con nota prot. n. UOGA/TERAG18_SM/0051292 del 30/9/2020 ha chiarito che:
- *".... si ribadisce come, a distanza di oltre quattro anni dal sisma, il contributo di autonoma sistemazione possa continuare a riconoscersi esclusivamente in favore del coniuge il quale, in base agli accordi conclusi in sede di separazione, farebbe rientro nell'immobile dichiarato inagibile una volta ripristinato.*
Il CAS, invece, non potrebbe riconoscersi in favore dell'altro coniuge che, indipendentemente dal verificarsi degli eventi sismici, non avrebbe fatto comunque rientro nell'abitazione dichiarata inagibile a causa del venir meno dell'obbligo di coabitazione.
In presenza di una separazione legale, i relativi aspetti patrimoniali – ivi compresa l'assegnazione dell'immobile in cui i coniugi avevano stabilito la loro

dimora – sono oggetto di accordo tra i coniugi o di decisione da parte del giudice.
Nell'ipotesi di separazione di fatto, dovrà individuarsi il coniuge che rientrerà nell'immobile dichiarato inagibile una volta ripristinato, al quale potrà riconoscersi il CAS.
In nessun caso, pertanto, appare possibile riconoscere il CAS in favore di entrambi i coniugi.";

- "..... *si rappresenta come, per nucleo familiare, debba intendersi l'insieme dei soggetti che, al momento degli eventi sismici, dimoravano in maniera abituale e continuati nell'immobile dichiarato inagibile, a prescindere dalla residenza anagrafici, ivi compresi, pertanto i coniugi con residenza anagrafica differente*.";

A seguito dei chiarimenti forniti si rende necessario provvedere ad accertare la decadenza dal beneficio per i soggetti indicati nell'elenco allegato, in quanto non posseggono i requisiti previsti dall'OCDPC n. 614/2019;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 75 del DPR n. 445/2000;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di dichiarare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

2) Di approvare le risultanze delle verifiche effettuate, come riassunte nell'elenco allegato, provvedendo a comunicare ai soggetti interessati la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione con la decorrenza ivi indicata;

3) Avverso il presente atto gli interessati possono proporre:
- ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) delle Marche entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;

4) Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267;

5) Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito per l’avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 17-11-20 ATTO N. 89

OGGETTO PROPOSTA:
SISMA 2016 - OCDPD N. 614 DEL 12 NOVEMBRE 2019. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE C.A.S. DETERMINAZIONE DECADENZA DAL CONTRIBUTO.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' **TECNICA**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE	SINDACO
F.to APPIGNANESI GIULIANA	F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale lì 01-12-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 01-12-20 al 16-12-20,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 6569, in data 01-12-20
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 17-11-20:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale lì 17-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA